

Delibera n° 1487

Estratto del processo verbale della seduta del
30 settembre 2021

oggetto:

LR 2/2012, ART 4 - PROROGA AL 30 GIUGNO 2022 DELLE CONVENZIONI STIPULATE CON LE BANCHE PER L'ATTUAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DEI SERVIZI IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI APPROVATI CON LA DGR 1409/2019. AUTORIZZAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), la quale disciplina, tra l'altro, gli interventi di finanziamento agevolato a favore delle imprese a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche, di seguito denominato "FRIE", nonché sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo";

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, e successive modifiche (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1904, con la quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con le banche per l'attuazione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominata "Convenzione";

Rilevato che all'articolo 17, comma 1, della Convenzione è previsto che la stessa ha durata sino al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga in forma semplificata, alle stesse condizioni a richiesta della Regione e tramite scambio di corrispondenza per un ulteriore anno;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal predetto articolo 17, comma 1, è stata esercitata la facoltà di proroga al 31 dicembre 2021 delle convenzioni stipulate con le banche in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1904/2019;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), la quale al capo IV del titolo III disciplina il nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito delle imprese, recando riforma delle norme di cui alla legge regionale 2/2012, incluse quelle concernenti il FRIE e il Fondo per lo sviluppo;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riferimento all'articolo 2, comma 24, che ha prorogato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'avvio dell'efficacia della disciplina di cui al capo IV del titolo III della legge regionale 3/2021, prorogando contestualmente l'applicazione delle norme vigenti in materia di FRIE e Fondo per lo sviluppo fino al 30 giugno 2022;

Considerato che è opportuno, alla luce della proroga dei termini di avvio del nuovo sistema regionale degli strumenti di accesso al credito delle imprese stabilita con il predetto articolo 2, comma 24, della legge regionale 13/2021, prorogare corrispondentemente fino al 30 giugno 2022 l'applicazione delle vigenti convenzioni stipulate con le banche in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 1904/2019, riservandosi di approvare con successiva deliberazione un nuovo schema di convenzione con termine di decorrenza dal 1° luglio 2022;

Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga al 30 giugno 2022, mediante scambio di corrispondenza tra le parti, delle convenzioni stipulate con le

banche in conformità allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 1904/2019;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- 1.** è autorizzata la proroga al 30 giugno 2022, mediante scambio di corrispondenza tra le parti, delle convenzioni stipulate con le banche in conformità allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 1904/2019 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012;
- 2.** la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE